



03846-22

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

RENATO GIUSEPPE BRICCHETTI	- Presidente -	Sent. n. sez. 3610/2021
FILIPPO CASA	- Relatore -	CC - 25/11/2021
FRANCESCO CENTOFANTI		R.G.N. 21044/2021
GAETANO DI GIURO		
FULVIO FILOCAMO		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il (omissis)

avverso l'ordinanza del 18/05/2021 del TRIBUNALE di LA SPEZIA

udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;

lette/lette le conclusioni del PG

*Parquale FINIACI, che ha  
esposto il oggetto del ricorso*

## RITENUTO IN FATTO

**1.** Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di La Spezia in composizione monocratica, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da (omissis) (omissis) allo scopo di ottenere la sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, emesso nei suoi confronti in conseguenza della pena detentiva inflittagli con sentenza resa dal medesimo Tribunale in data 21 marzo 2019 per i reati di cui agli artt. 572, 61, n. 11-*quinqües*, cod. pen. e 582, 585 in relazione all'art. 576, n. 1) e all'art. 577, comma 2, 61, n. 11-*quinqües*, cod. pen.

A fondamento della decisione, il giudice osservava che la sospensione dell'esecuzione della pena non poteva essere disposta, essendo stato l'imputato condannato per il reato di cui all'art. 572, aggravato dalla circostanza di cui all'art. 61, n. 11-*quinqües*, cod. pen., da reputarsi ostativo ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

Esponessa il giudicante di aderire al recente indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale il reato di cui all'art. 572, nella forma aggravata di cui si è detto, commesso, come nel caso in esame, in data antecedente alla entrata in vigore della legge n. 69/19 – che aveva trasformato l'ipotesi ivi prevista in una circostanza aggravante ad effetto speciale, inserendola al secondo comma dell'art. 572 cod. pen. – costituisce causa ostativa alla sospensione dell'esecuzione, in quanto già previsto come tale dall'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., il cui testo è rimasto immutato.

**2.** Avverso tale ordinanza l'interessato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata sospensione dell'ordine di carcerazione, che avrebbe, viceversa, dovuto disporsi in conformità all'orientamento giurisprudenziale di segno opposto a quello valorizzato dal giudice *a quo*, espresso, in particolare, da Sez. 1, n. 34492 del 14/7/2020 (il contrasto avrebbe giustificato l'intervento delle Sezioni Unite).

**3.** Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso, in adesione alle ragioni esposte nel provvedimento impugnato.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

**1.** Il ricorso è infondato e va, perciò, rigettato.

**2.** Per un migliore inquadramento della tematica sottoposta all'odierno vaglio di legittimità, occorre premettere che l'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. stabilisce che la sospensione dell'esecuzione della pena prevista dal comma 5 della stessa norma non può essere disposta «*nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni nonché di cui agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma, 624-bis del codice penale, fatta eccezione per coloro che si*

*trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».*

**2.1.** La previsione di cui all'art. 572, comma 2, cod. pen. ha subito negli ultimi anni plurimi interventi modificativi, di cui si deve tenere conto per valutare la sussistenza delle condizioni legittimanti la misura sospensiva richiesta dal ricorrente.

Inizialmente la norma (*"La pena è aumentata se il fatto è commesso **in danno di persona minore degli anni quattordici**"*) è stata abrogata per effetto dell'art. 1, comma 1-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

Questa Corte ha già affermato, e qui lo ribadisce, che l'abolizione del comma 2 dell'art. 572 cod. pen., operata con il predetto intervento, è stata solo apparente, perché il provvedimento legislativo che ha eliminato tale comma ha contestualmente introdotto la previsione dell'art. 61, comma 1, n. 11-*quinqües*, cod. pen. (*"L'averne nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'art. 572, commesso il fatto **in presenza o in danno di un minore di anni diciotto** ovvero in danno di persona in stato di gravidanza"*), stabilendo una continuità normativa - con le precisazioni che seguono - tra le due disposizioni, che presentano identica formulazione testuale, ad eccezione del limite di età del minore, elevato da quattordici a diciotto anni.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha, in particolare, argomentato che, **limitatamente alle ipotesi di fatto commesso in danno di minore infraquattordicenne**, la condanna *«per il reato previsto dall'art. 572, comma secondo, cod. pen., costituisce causa ostativa alla sospensione dell'ordine di esecuzione, nonostante l'abrogazione di detta norma, operata dall'art. 1, comma primo-bis, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, attesa la natura "mobile" del rinvio contenuto nell'art. 656, comma nono, cod. proc. pen. all'art. 572, comma secondo, cod. proc. pen. e la continuità normativa tra l'ipotesi formalmente abrogata e l'analoga previsione di cui agli artt. 572, comma primo e 61, comma primo, n. 11-*quinqües*, cod. pen.»* (Sez. 1, n. 32727 del 5/11/2020, Di Renzo, Rv. 279896; Sez. 1, n. 12653 del 24/1/2019, Sanna, Rv. 274989; Sez. 1, n. 52181 dell'8/11/2016, Brandi, Rv. 268352).

Al contrario, non potevano rientrare nell'originaria previsione, né possono ritenersi richiamate in forma "mobile" o formale, ai fini di cui all'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., le ulteriori forme di aggravamento della condotta introdotte con l'art. 61 n. 11-*quinqües* cod. pen., trattandosi di nuove ipotesi di responsabilità aggravata, quindi soggette ai principi di tassatività e di irretroattività della legge penale.

**2.2.** Successivamente, con la legge 19 luglio 2019, n. 69, art. 9, tra le modifiche apportate all'art. 572 cod. pen., è stato introdotto il comma 2, che ha previsto, quale fattispecie aggravata scollegata dall'art. 61, comma 1, n. 11-*quinqües*, cod. pen., la condotta commessa in danno o in presenza di minori (accanto ad altre ipotesi che qui non rilevano).

La delineata modifica dell'art. 572 e l'espunzione del collegamento tra detta norma e l'art. 61, comma 1, n. 11-*quinquies*, non hanno realizzato un mutamento sostanziale (con riguardo alla condotta commessa in danno di minore), nemmeno in riferimento al rapporto tra la norma incriminatrice e quella di cui all'art. 656, comma 9, cod. proc. pen.

Il rinnovato inserimento del comma 2 dell'art. 572 cod. pen. nella sua formulazione vigente, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 9, comma 2, lett. a), della legge 19 luglio 2019, n. 69, pur essendo accompagnato dalla trasformazione dell'elemento aggravatore, che al momento consente di incrementare gli effetti punitivi a carico del responsabile quale circostanza a effetto speciale e non più, come in precedenza, quale circostanza ad effetto comune, non ha determinato una qualche incidenza sulla disciplina della sospensione dell'esecuzione.

Invero, sia all'epoca della commissione del reato da parte del <sup>(omissis)</sup>, antecedente all'entrata in vigore della legge n. 69/2019 (9 agosto 2019), sia nel momento attuale in cui si è dato impulso all'esecuzione, la condanna per il delitto di maltrattamenti **in danno di persona infraquattordicenne** ha sempre ostacolato la sospensione dell'esecuzione agli effetti e nei termini previsti dall'art. 656, comma 9, cod. proc. pen. senza che l'inasprimento del trattamento punitivo, conseguente all'ultima novellazione dell'art. 572, possa assumere rilievo e influenzare la decisione (tra le più recenti, Sez. 1, n. 10373 del 29/1/2021, Sysenko, Rv. 280739).

Va, dunque, ribadito il seguente principio di diritto: *"In tema di sospensione dell'ordine di esecuzione di pene detentive, anche a seguito della modifica dell'art. 572, comma 2, cod. pen., introdotta dalla legge 19 luglio 2019, n. 69, art. 9, che ha trasformato l'ipotesi in circostanza aggravante ad effetto speciale, la commissione del reato **in danno di infraquattordicenne** in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge stessa costituisce titolo ostativo alla sospensione, già previsto come tale dall'art. 656, comma 9 lett. a), il cui testo è rimasto sempre immutato"*.

**3.** Il giudice dell'esecuzione si è pienamente attenuto, nel caso di specie, all'appena ribadito principio, sicché il suo provvedimento non è suscettibile di censura in questa sede.

Né vi sono i presupposti per rimettere la questione alle Sezioni Unite, atteso che la sentenza richiamata dal ricorrente (Sez. 1, n. 34492 del 14/7/2020, P.M. in proc. D'Avanzo, Rv. 280000) è solo apparentemente dissonante dall'orientamento cui si aderisce, in quanto non concerne l'ipotesi di maltrattamenti "**in danno**" di minore infraquattordicenne, contemplata dal previgente art. 572, comma secondo, cod. pen., al quale la lettera a) dell'art. 656, comma 9, cod. proc. pen. seguita a fare formale rinvio, ma quella, diversa, del delitto commesso "**in presenza**" di minore di 14 anni (aggravata, dunque, dalla circostanza comune di cui all'art. 61, n. 11-*quinquies* cod. pen.), ipotesi tra le quali questa Corte ha escluso la sussistenza di continuità normativa, sicché solo la prima di esse, che qui rileva, anche con riferimento ai fatti commessi tra il 14 agosto 2013 e il 9 agosto 2019, costituisce titolo ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione di pene detentive (Sez. 1, n. 47041 del 16/11/2021,

P., Rv. 282320; Sez. 1, n. 12653/2019, cit.; Sez. 1, n. 52181 dell'8/11/2016, Brandi, Rv. 268352, già citata, in motivazione).

4. Dalle considerazioni svolte discende il rigetto del ricorso, con la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.


**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2021

**Il Consigliere estensore**

Filippo Casa



**Il Presidente**

Renato Giuseppe Bricchetti

